



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 531

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

Indice

1. DDL S. 531 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 531.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	6
1.3.1. Sedute.....	7
1.3.2. Resoconti sommari.....	8
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).....	9
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020.....	10

1. DDL S. 531 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 531
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

Iter

18 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.531

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Annamaria Parente](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Teresa Bellanova](#) ([PD](#)), [Edoardo Patriarca](#) ([PD](#)), [Laura Garavini](#) ([PD](#)), [Vincenzo D'Arienzo](#) ([PD](#)), [Mauro Maria Marino](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD](#)), [Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)), [Vito Vattuone](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 15 del 27 giugno 2018.

Classificazione TESEO

ASSEGNI DI INVALIDITA' , INVALIDI CIVILI

Articoli

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tommaso Nannicini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 18 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 17 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 37 del 19 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 531

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARENTE**, **BELLANOVA**, **PATRIARCA**, **GARAVINI**, **D'ARIENZO**, **MARINO**, **FEDELI**, **PITTELLA**, **GIACOBBE**, **MALPEZZI**, **TARICCO**, **FERRAZZI** e **VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

Onorevoli Senatori. - L'articolo 38 della Costituzione garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo la Repubblica intende tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini e le cittadine verso coloro che, per problematiche congenite o acquisite, presentino difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro. Il sistema dell'assistenza sociale, posta a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, integra quello della previdenza sociale, gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali - il maggiore dei quali, come è noto, è l'Istituto nazionale della previdenza sociale - che ha quale presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonomo. La legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità invalidanti non più migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa. L'assegno sociale per gli invalidi civili parziali, spettante ai soggetti tra i diciotto e i sessantaquattro anni, è stato istituito dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (successivamente modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). In favore degli invalidi totali, l'articolo 12 della medesima legge prevede invece la concessione di una pensione di inabilità. L'assegno sociale spetta ai soggetti nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento. Esso è erogato a condizione che il beneficiario non superi un limite di reddito personale, calcolato agli effetti dell'IRPEF, stabilito in lire 2.500.000 annui dall'articolo 14-*septies*, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e poi ridefinito annualmente insieme con l'importo del trattamento medesimo. Tale assegno sociale corrisponde attualmente alla somma di 282,55 euro e viene corrisposto per tredici mensilità, un importo così modesto da non permettere neanche la copertura delle spese per i medicinali e di altre analoghe esigenze e insufficiente all'assolvimento da parte dello Stato del fondamentale ruolo di assistenza verso i cittadini più deboli. Inoltre l'assegno, incompatibile con il reddito di attività lavorativa (tranne che nei casi di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro ovvero quando vi sia stato di disoccupazione, poiché lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione), viene concesso solo nel caso in cui l'invalido parziale non superi il limite di reddito personale di 4.853,29 euro (più elevato, essendo pari a 16.664,36 euro, è il limite di reddito stabilito per fruire della pensione di inabilità destinata agli invalidi totali). Come è facile immaginare, un limite di reddito così basso per poter beneficiare dell'assegno sociale comporta difficoltà talora insormontabili a carico di soggetti che già versano in condizioni di estremo disagio. Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di attenuare le difficoltà degli invalidi civili parziali - dato l'esiguo importo dell'assegno sociale loro corrisposto, che

contribuisce solo in minima parte ad alleviare le difficoltà quotidiane di persone affette da rilevanti disabilità e che appare inidoneo a soddisfare le esigenze di una vita condizionata da problemi molteplici - innalzando il limite minimo personale in modo tale da renderlo compatibile con l'esercizio di un'attività lavorativa, anche di natura flessibile, che in molti casi può assumere importanti finalità terapeutiche e che contribuisce comunque in maniera determinante allo svolgimento di una vita dignitosa. A tal fine si propone di consentire il cumulo dell'assegno sociale con lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dell'invalide parziale, entro un limite di reddito che viene stabilito nella più realistica misura di 9.000 euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di assegno mensile in favore degli invalidi civili)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dai seguenti:

«1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento, per il tempo in cui tale condizione sussista, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 282,55 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

I-bis. L'assegno di cui al comma 1 è erogato a condizione che il soggetto non sia titolare di redditi per importo superiore a euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il medesimo fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di cui al presente comma è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono abrogati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 531
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

[N. 160 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
160^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(55) *PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

(281) *Vanna IORI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

(555) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare*

(868) *LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1461, disgiunzione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio 2019.

Ha la parola per illustrare il disegno di legge n. 1461 la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale premette che tale proposta legislativa rappresenta l'esito, condiviso da tutti i Gruppi, dei lavori del Comitato ristretto chiamato ad esaminare i diversi disegni di legge in materia di *caregiver*.

Nel riferire sui contenuti del testo rileva in particolare che l'articolo 1 concerne il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver*, la cui attività deve essere commisurata ai bisogni effettivi dell'assistito, mentre l'articolo 2 specifica che l'attività medesima deve essere svolta a titolo gratuito e in modo continuativo. La qualifica di *caregiver*, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, non può essere riconosciuta a più di una persona per assistito.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, riguardante la documentazione da presentare all'INPS ai fini dell'accesso ai benefici, la nomina e la cessazione dallo stato giuridico e dalla funzione di *caregiver*, che contempla, ai sensi dell'articolo 5, la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato nel limite complessivo di tre anni, cumulabili con i contributi versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Il successivo articolo 6 concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si sofferma sull'articolo 7, il quale riconosce al *caregiver* il diritto alla rimodulazione dell'orario di lavoro e alla scelta prioritaria della sede di lavoro, quindi sull'articolo 8, che dispone in ordine al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite, mentre gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente norme di carattere fiscale e relative alla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria.

Tenuto conto delle previsioni illustrate, la relatrice propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1461 con quella sugli altri disegni in titolo.

La Commissione conviene.

Il senatore [LAUS](#) (PD), rilevata l'eterogeneità della materia, ritiene di chiedere la disgiunzione della discussione del disegno di legge n. 868, di cui è firmatario.

La Commissione conviene.

La Commissione conviene altresì in ordine alla proposta della relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) di assumere il disegno di legge n. 1461 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) propone di audire in relazione al testo base le associazioni maggiormente rappresentative.

La presidente [MATRISCIANO](#) ricorda che si è svolto un ampio ciclo di audizioni sui disegni di legge già all'ordine del giorno. Invita quindi i Gruppi a far pervenire entro domani le rispettive proposte in ordine ai soggetti da audire al fine della programmazione di un nuovo ciclo di audizioni, che necessariamente si svolgerà in tempi più contenuti. Al fine di un più rapido svolgimento dell'*iter* propone inoltre di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica sul disegno di legge n. 1461.

La Commissione conviene.

La senatrice [PARENTE](#) (IV-PSI) ritiene preferibile, in considerazione della convergenza dei diversi Gruppi in ordine al testo appena illustrato, porre un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base che risulti adeguatamente ravvicinato.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) invita a non affrontare la trattazione del testo base in maniera eccessivamente frettolosa e osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti non può che essere successivo allo svolgimento del ciclo di audizioni.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la programmazione dei tempi della discussione congiunta deve contemperare la necessaria qualità del lavoro e l'esigenza di corrispondere alle aspettative della società civile.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa presente che alcuni dei soggetti già auditi auspicano di potersi esprimere relativamente al disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) giudica inusuale la ripetizione di un ciclo di audizioni nell'ambito della medesima procedura. Fa inoltre presente la necessità di procedere con speditezza, pur tenendo conto dell'opportunità di migliorare taluni aspetti del disegno di legge n. 1461.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone in evidenza l'utilità delle audizioni di soggetti particolarmente qualificati al fine di enucleare specifici miglioramenti di un testo che attualmente presenta lacune.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che il miglioramento del disegno di legge assunto quale testo base è intento comune; sollecita pertanto nuovamente i Gruppi a segnalare i soggetti da ascoltare, così da poter programmare in tempi rapidi il ciclo di audizioni.

La senatrice [NOCERINO](#) (*M5S*) specifica che la preferenza per un andamento spedito dell'*iter* non comporta alcuna sottovalutazione della complessità dei temi da approfondire.

Il senatore [ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica un esito positivo e rapido della discussione congiunta e coglie l'occasione per sottolineare che l'inerzia del Governo in ordine alla definizione del parere sui profili finanziari ha finora arrestato l'*iter* legislativo di proposte riguardanti i temi delicati ed urgenti, come quello della videosorveglianza negli asili nido.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(973) NANNICINI ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità

(531) Annamaria PARENTE ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili

(1181) Roberta TOFFANIN ed altri. - Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli invalidi civili ricoverati in ospedale

(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) nota che i disegni di legge nn. 531 e 1181 constano di modifiche puntuali della legislazione, mentre il disegno di legge n. 973 ha carattere maggiormente organico. Tali iniziative legislative risultano complementari nella prospettiva di un miglioramento della disciplina in materia di sostegno a soggetti con disabilità sulla quale, rammenta, il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta di riforma complessiva.

Dà quindi conto delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 973, che prevede l'istituzione dello strumento dell'assegno personale di cura, finalizzato a favorire la piena inclusione delle persone non autosufficienti. In particolare, la disciplina dell'assegno personale di cura supera i limiti dell'indennità di accompagnamento, quantificata in maniera fissa, privilegiando il ricorso a misure di sostegno graduate. Rileva inoltre che l'assegno personale di cura può essere erogato in forma monetaria o di copertura della spesa per l'accesso a servizi, in misura doppia all'indennità di accompagnamento attualmente prevista.

Riferisce quindi in ordine al disegno di legge n. 1181, volto a specificare che l'indennità di

accompagnamento destinata agli invalidi civili gravi deve essere erogata anche nei periodi di ricovero ospedaliero.

Quanto al disegno di legge n. 531, il relatore rileva che tale proposta prevede l'aumento del limite di reddito calcolato ai fini IRPEF cumulabile con l'assegno sociale di invalidità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) si riserva di formulare una proposta di parere nella prima seduta utile successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni avviato nella Commissione di merito.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibile l'impostazione del relatore riguardo l'ordine dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La presidente [MATRISCIANO](#) dà conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 10a Commissione. Rileva peraltro che le ulteriori Commissioni consultate possono esprimersi entro il 1° marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 19 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

